



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.
- VISTA** la L.R. n. 02 del 10/04/1978.
- VISTA** la L.N. n. 146 del 22/02/1994.
- VISTA** la L.R. n. 06 del 03/05/2001.
- VISTA** la L.R. n. 13 del 08/05/2007.
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008.
- VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ed il relativo documento di attuazione.
- VISTO** il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale e le s.m.i.
- VISTO** l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 70 del 13/05/2011 Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l'economia, convertito nella Legge n. 106 del 12/07/2011.
- VISTO** l'art. 6, commi 24 e 25 della L.R. n. 26 del 09/05/2012 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.
- VISTA** la Decisione 2013/739/UE del 07/11/2013 della Commissione Europea.
- VISTA** la L.N. 394 del 06/12/1991, Legge quadro sulle aree protette.
- VISTO** il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 e s.m.i., Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica.
- VISTO** il D.M. del 19/06/2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contenente l'elenco delle Zone di Protezione Speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
- VISTO** il D.M. del 02/08/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contenente l'elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
- VISTO** il D.Lgs. n. 121 del 07/07/2011, relativo all'attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.
- VISTO** il D.A. dell'ARTA Sicilia (DRA) n. 245/GAB del 22/10/2007 Disposizioni in materia di Valutazione di incidenza attuative dell'art. 1 della L.R. 8 maggio 2007 n. 13.
- VISTO** il D.A. dell'ARTA Sicilia (DRA) del 18/12/2007, Modifica del Decreto 22 ottobre 2007, concernente disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13.
- VISTA** la Circolare prot. n. 47993 del 23/08/2012 dell'ARTA Sicilia (DRA), relativa all'aggiornamento dei perimetri e dei Formulari Standard dei Siti Natura 2000.
- VISTA** la Legge n. 1150 del 17/08/1942 e le s.m.i., nonché la L.R. n. 71 del 27/12/1978 e le

s.m.i. di recepimento.

VISTO il D.D.G. n. 214 del 25/03/2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con il quale sono state costituite le aree ed i servizi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, in applicazione della L.r. 10/2000.

VISTA la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015.

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell'11/03/2015 e s.m.i.

VISTA la nota prot. n.12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015.

VISTO il Piano Regolatore Generale del Comune di Mazara del Vallo approvato, con Decreto n° 177 del 14/02/2003 del Dirigente Generale del DRU, dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 14 del 28 marzo 2003).

VISTA la nota prot. nota prot. n. 80305 dello 19/12/2014, trasmessa con PEC del 23/12/2014 assunta al prot. ARTA al n. 60165 del 23/12/2014, con la quale il Comune di Mazara del Vallo (*Autorità Procedente*) ha presentato istanza di procedura di verifica di assoggettabilità (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per le varianti urbanistiche di seguito illustrate, per conto delle Ditte Pipitone, Romano, Giacalone, Randazzo, Dalla Susanna (*Proponente*):

- Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Via Casa Santa, foglio di mappa 194 particelle nn. 710,1355, 1357, da "Area di parcheggio e zona destinata a Giardini storici privati" (zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli) a zona omogenea B1 e "Area di parcheggio". Sentenza TARS n. 1384/11. Ditta Pipitone Enza – Area interessata dalla variante mq 1.875,00, di seguito *Variante A*;
- Variante urbanistica del lotto di terreno sito in via G. Bessarione, foglio di mappa 172 particelle nn. 199, 200, 462, da "Nuova piazza" e zona omogenea B5 (zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli) a zona omogenea C2 e "Viabilità di progetto". D.A. n. 18/Gab. del 19/02/2013. Ditta Romano Federico e Giovanni - Area interessata dalla variante mq 7.950,50, di seguito *Variante B*;
- Variante urbanistica del lotto di terreno sito in C.da San Nicolò Sottano, foglio di mappa 211 particella n. 464, da "Viabilità di progetto (nuova piazza)" (zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli) a zona omogenea C/6 e "Viabilità di progetto (nuova piazza)". Sentenza TARS n. 1385/11. Ditta Giacalone Vito - Area interessata dalla variante mq 2.078,12, di seguito *Variante C*;
- Variante urbanistica del lotto di terreno sito in via Val di Mazara, foglio di mappa 196 particella n. 173, da zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e zona omogenea B2 (zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli) a zona omogenea B2. Sentenza TARS n. 1169/12. Ditta Randazzo Nicolò - Area interessata dalla variante mq 1.720,00, di seguito *Variante D*;
- Variante urbanistica del lotto di terreno sito in C.da Triglia Scaletta, foglio di mappa 170 particelle nn. 370, 542 e 2500, (zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli) destinato a "Area parcheggio" e "Viabilità di progetto" con reiterazione del precedente vincolo. Sentenza TARS n. 10032/10. Ditta Dalla Susanna Caterina - Area interessata dalla variante mq 3.414,99, di seguito *Variante E*;
- Variante urbanistica del lotto di terreno sito in C.da San Nicolò Sottano, foglio di mappa 211 particella n. 820 (zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli) destinato in parte a "Viabilità di progetto", parte a F/1-h (Attrezzatura commerciale) e parte a zona C6 con reiterazione del precedente vincolo. Sentenza TARS n. 10032/10. Ditta Dalla Susanna Caterina - Area interessata dalla variante mq 2.402,42, di seguito *Variante F*;

trasmettendo al Servizio 1 VAS - VIA (*Autorità Competente*) il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità relativo alle *Varianti A, B, C, D, E, ed F*.

- CONSIDERATO** che il le *Varianti A, B, C, D, E, ed F* rientrano tra quelle indicate dall'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che con nota ARTA prot. n. 4619 del 30/01/2014, il Servizio 1/ VAS - VIA ha avviato la fase di consultazione al predetto rapporto preliminare chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
- CONSIDERATO** che a termine della fase di consultazione al Rapporto preliminare (ex art.12 D.Lgs.152/06) sono pervenute le seguenti osservazioni:
- Con nota prot. n. 9297 del 26/02/2015 il Servizio 7 "*Pareri Ambientali*" del DRA ha espresso parere con condizioni.
 - Con nota prot. n. 24834/DRT del 10/04/2015, assunta al prot. ARTA al n. 17059 del 13/04/2015, il "Dipartimento Regionale Tecnico" dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha espresso parere con condizioni.
 - Con nota prot. n. 3059 del 16/02/2015, assunta al prot. ARTA al n. 7994 del 19/02/2015 la *Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo* ha espresso parere favorevole.
 - Con nota prot. n. 11121 dello 01/04/2015, assunta al prot. ARTA al n. 15716 dello 03/04/2015, il Settore n° 6 "*Territorio, Ambiente, Riserve Naturali, Protezione Civile, Sviluppo Economico*" del Libero Consorzio Comunale di Trapani, ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura VAS.
 - Con nota prot. n. 15819 del 16/03/2015, assunta al prot. ARTA al n. 12366 del 17/03/2015, l' "*ARPA Struttura Territoriale di Trapani*", ha espresso parere favorevole con condizioni.
 - Con nota prot. n. 4835 dello 03/03/2015, assunta al prot. ARTA al n. 12324 del 16/03/2015, l' "*Ente Acquedotti Siciliani*" ha comunicato di non avere competenza sull'acquedotto del Comune di Mazara del Vallo.
- CONSIDERATO** che i sopra menzionati pareri sono stati trasmessi dai *Soggetti Competenti in Materia Ambientale* anche all'*Autorità Procedente* che, però, non ha presentato eventuali controdeduzioni.
- VALUTATO** dall'esame del relativo Rapporto Preliminare che:
- la *Variante A* prevede di riclassificare:
 - parte della particella n. 710 (pari a 495,00 mq) e la particella n.1.357 (pari a 640,00 mq) come zona omogenea B1, per una superficie complessiva di 1.135,00 mq e un incremento abitativo pari a 45 unità;
 - parte della particella n. 710 (per mq 650,00) e la particella n. 1355 (pari a 90,00 mq) come Area a Parcheggio, per una superficie complessiva di mq 740,00;
 - la *Variante B* prevede di riclassificare:
 - la particella n. 200 (pari a mq 83,57) e parte della particella 199 (pari a mq 4.686,93) come zona C2 con un incremento abitativo pari a 190 unità;
 - la particella n. 199 (pari a circa mq 1.372,95) e la particella n. 462 (pari a mq 1.723,48) come Viabilità di progetto "Strada e Nuova piazza";
 - la *Variante C* prevede di riclassificare:
 - parte della particella 464 (pari a mq 750,00) come Viabilità di progetto "Strada e Nuova piazza";
 - parte della particella 464 (pari a mq 1.328,12) come ZTO C6, con un incremento abitativo pari a 53 unità;
 - la *Variante D* prevede di riclassificare:
 - la particella n. 173 (pari a circa mq 1.720,00) come zona B2, con un incremento abitativo pari a 69 unità;
 - la *Variante E* prevede di reiterare il vincolo urbanistico previsto dal vigente PRG:
 - parte della particella n. 370 (pari a mq 481,31), parte della la particella n. 542 (pari a mq 121,52) e parte della la particella n. 2500 (pari a mq 746,25) come "Viabilità di progetto;

- parte della particella n. 370 (pari a mq 777,45), parte della particella 542 (pari a mq 292,08) e parte della particella n. 2500 (pari a mq 996,37) come “Area di parcheggio”;
- o la *Variante F*, prevede di reiterare il vincolo urbanistico previsto dal vigente PRG:
 - parte della particella n. 820 (pari a mq 775,40) come “Viabilità di progetto”;
 - parte della particella n. 820 (pari a mq 1.382,86) come F1-h “Attrezzature commerciali”;
 - parte della particella n. 820 (pari a mq 244,16) come ZTO C6.
- o le aree di intervento sono servite dalle principali opere di urbanizzazione e da viabilità pubblica esistente;
- o le aree di intervento ricadono in area esterna ai siti della Rete Natura 2000 del Comune di Mazara del Vallo, e non interferiscono significativamente con essi;
- o le aree di intervento interesseranno sei lotti di terreno, per una superficie complessiva pari a circa 19.441,00 mq, un incremento della capacità insediativa pari a trecentocinquantesette unità, la realizzazione di ZTO B1, B2, C2, C6, F1, Aree a parcheggio e Viabilità di progetto (Strada e Nuova piazza), dislocati in varie contrade del territorio del Comune di Mazara del Vallo; si stima, pertanto, che non sarà particolarmente rilevante la misura in cui stabiliranno un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- o non sarà particolarmente rilevante la misura in cui le *Varianti A, B, C, D, E*, ed *F* influenzeranno altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- o le *Varianti A, B, C, D, E* ed *F* non saranno rilevanti per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente;
- o in linea generale si stima che gli impatti sullo stato del quadro ambientale iniziale saranno mitigati dalle misure compensative introdotte;
- o i temi ambientali interessati da probabili impatti, pur con livelli di interferenza lievi, particolarmente associati alla fase di costruzione, saranno: suolo, paesaggio, acqua, aria, energia, rifiuti e mobilità;
- o il carattere cumulativo degli impatti sarà nel complesso ridotto, in quanto le aree di intervento sono dislocate in varie contrade del territorio, non si genereranno, pertanto, effetti cumulativi significativi;
- o non si produrranno impatti transfrontalieri;
- o le *Varianti A, B, C, D, E* ed *F* non comporteranno rischi per la salute umana e per l’ambiente;
- o non si produrranno potenziali impatti negativi al di fuori dell’estensione dell’area interessata e non sarà interessata la popolazione limitrofa;
- o le *Varianti A, B, C, D, E* ed *F* non implicheranno un abbassamento del valore e della vulnerabilità dell’area;
- o non si produrranno impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

VISTO il Rapporto istruttorio/Parere ambientale n. 24639 del 25/05/2015.

RITENUTO di potere emettere il presente provvedimento di verifica, ai sensi del comma 4, art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

DECRETA

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto.

Art. 2) Si ritiene di poter esprimere *parere favorevole di esclusione* dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), fatti salvi gli obblighi in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale (ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), qualora vi

siano interventi contemplati negli allegati III e IV del predetto decreto legislativo, per le Varianti A, B, C, D, E ed F, site nel Comune di Mazara del Vallo, che interesseranno sei lotti di terreno per una superficie complessiva pari a circa 19.441,00 mq, un incremento della capacità insediativa pari a trecentocinquantesette unità, la realizzazione di ZTO B1, B2, C2, C6, F1, Aree a parcheggio e Viabilità di progetto (Strada e Nuova piazza), con le seguenti prescrizioni:

- 1) attuare tutte le misure mitigative previste nel Rapporto preliminare;
- 2) non rimuovere specie vegetali di valore in termini biogeografici;
- 3) realizzare, come misura compensativa ambientale, ampie aree a verde con l'utilizzo di essenze vegetali autoctone xerofile possibilmente vicine alla composizione della macchia mediterranea, ciò al fine di rendere armonioso il paesaggio e piacevole l'habitat, oltre a tutte le azioni benefiche che la vegetazione produce verso gli abitanti (ossigenazione dell'aria, riduzione dell'effetto dei raggi solari, ecc.) e al suolo;
- 4) schermare il perimetro delle Varianti A, B, C, D, E ed F con essenze autoctone non invasive, al fine di mimetizzare l'intervento nell'ambiente, e contenere l'inquinamento dell'aria dal rumore e dai gas dei veicoli;
- 5) mantenere umide le piste sterrate e i cumuli di materie edili polverose all'interno del cantiere per evitare nubi di polvere, che potrebbero arrecare fastidio all'ambiente, alle persone residenti e alle persone in transito nelle vie prossime all'aria di cantiere;
- 6) in fase di cantiere, realizzare aree, dotate di copertura impermeabile, per la sosta e la manutenzione delle macchine, ciò allo scopo di limitare l'inquinamento del suolo dovuto ad eventuali perdite di carburanti e lubrificanti;
- 7) per ridurre il consumo di suolo con relativa impermeabilizzazione, realizzare le superfici a parcheggio, con materiali atti a consentire il drenaggio delle acque meteoriche nel sottosuolo come ad esempio: grigliati in calcestruzzo inerbiti, grigliati plastici inerbiti, cubetti o masselli con fughe larghe inerbite, sterrati artificiali, masselli porosi, cubetti o masselli a fughe strette;
- 8) limitare le opere di sbancamento per realizzare i suddetti insediamenti;
- 9) limitare le attività di smaltimento dei materiali provenienti dagli sbancamenti, verificando la possibilità di riutilizzarli nell'ambito dei lavori in argomento, conseguendo un modellamento del suolo il più aderente possibile all'attuale conformazione morfologica;
- 10) per la Variante C ed eventualmente per le Varianti E ed F qualora siano sprovviste di rete fognaria, per lo smaltimento dei reflui:
 - qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 100 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (*Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane*) le Varianti "de quo" si ritengono realizzabili in presenza delle condizioni previste dal suddetto articolo, esaminate alla luce delle definizioni dell'art. 74, comma 1 lett. N) del predetto decreto;
 - qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 100 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. si prescrive l'utilizzo di fosse Imhoff e successivo pozzo disperdente, nel rispetto dell'allegato 5 della Delibera C.I.T.A.I del 4 febbraio 1977; la dispersione dei liquami provenienti dalle vasche Imhoff, potrà avvenire su suolo, a seguito di opportuna indagine idrogeologica indicante altresì la eventuale presenza di corpi idrici superficiali e/o sotterranei e relativa distanza dell'insediamento da essi. Inoltre per ogni scarico la distanza da verificare da qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio potabile dovrà essere almeno di 30 metri nel caso di subirrigazione ovvero di 50 metri con pozzo assorbente. Si rammenta che dovrà parimenti verificarsi ai sensi della normativa vigente il rispetto delle distanze nella ubicazione delle vasche Imhoff. Si rammenta infine che in sede di rilascio da parte degli enti competenti delle autorizzazioni allo scarico dovrà essere approfondita la valutazione e la compatibilità dei corpi recettori dei reflui nel rispetto del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della L.r. 27/86 e di quanto previsto all'Allegato 5 della suddetta

Delibera C.I.T.A.I.;

11) separare le reti di smaltimento delle acque meteoriche e del refluo domestico, al fine di non appesantire l'impianto depurativo;

12) evitare la compromissione dello stato qualitativo delle acque, dei corpi idrici superficiali e sotterranei esistenti;

13) l'impianto di depurazione comunale dovrà essere adeguato al nuovo incremento insediativo;

14) usare teloni contenitivi, da applicare sugli automezzi e sui ponteggi, al fine di limitare l'emissione di polveri dannose per l'ambiente circostante e per la popolazione residente, a causa del deposito di polveri e prodotti per l'edilizia nelle colture e negli edifici limitrofi all'area di cantiere;

15) utilizzare sistemi di energia rinnovabile e materiali per il miglioramento energetico degli edifici, che permetteranno di contribuire sensibilmente all'abbattimento dell'emissione di gas nocivi nell'ambiente secondo quanto previsto dalla vigente normativa di settore:

a) Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.; DPR 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

b) Decreto ministeriale (sviluppo economico) 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (G.U. n. 158 del 10 luglio 2009);

c) L.R. 23 marzo 2010 n. 6 Regione Sicilia – Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

d) Legge 3 agosto 2013, n. 90 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. **(G.U. Serie Generale n.181 del 3-8-2013);**

in particolare per i consumi provocati dal riscaldamento e dall'illuminazione si prescrive di realizzare impianti solari termici e fotovoltaici.

16) assicurare la salubrità dell'aria regolamentando opportunamente il traffico veicolare;

17) in fase di cantiere, ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;

18) ottemperare alle disposizioni di cui: alla Legge 447 del 26.10.1995, al D.P.C.M. del 01.03.1991 modificato dal D.P.C.M. 14.11.97 ed al D.Lgs n. 262 del 04.09.2002, al fine di contenere le emissioni rumorose, e utilizzare durante i cantieri moderni mezzi meccanici dotati di impianti fonoassorbenti in grado di ridurre al minimo le emissioni di rumori;

19) conferire, nella più vicina discarica autorizzata per lo smaltimento, i rifiuti prodotti in fase di cantiere per la realizzazione dei lavori (quali ad esempio: inerti derivanti dalle demolizioni per l'esecuzione delle tracce per gli impianti elettrici, idrici, sanitari, e materiali di risulta derivanti da sfridi per la messa in opera di pavimenti, rivestimenti e rifiniture varie);

20) ridurre al minimo il sistema di illuminazione, eliminando quegli impianti che comportano forte diffusione della luce;

21) le illuminazioni dovranno essere conformi alla normativa vigente e dove possibile dovrà essere regolabile il flusso dell'emissione luminosa;

22) dotare i corpi illuminanti di piatti per convogliare verso il basso il flusso luminoso;

23) non dovranno essere utilizzate lampade ad incandescenza e/o alogene;

24) si suggerisce l'utilizzo di luci a led per l'illuminazione stradale.

Art. 3) L'Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo è onerata di richiedere il Nulla

osta della competente *Soprintendenza per i beni culturali e ambientali* di Trapani per le *Varianti C, E ed F* in quanto risultano interessate dal vincolo della Legge 431/85 e del D.Lgs 42/2004 *Codice dei beni cultural e del paesaggio*.

- Art. 4) Il presente decreto ha esclusivamente valenza ambientale, ed è rilasciato ai soli fini della procedura di valutazione ambientale strategica (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e solo per le previsioni indicate negli elaborati presentati.
- Art. 5) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, compresa questa stessa Amministrazione e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi. Il Comune Mazara del Vallo (TP) è onerato di acquisire tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione delle opere inserite nelle *Varianti A, B, C, D, E ed F*.
- Art. 6) Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito web SIVVI di questo Assessorato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e sarà pubblicato, inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento, in ossequio all'art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014.
- Art. 7) Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ed entro 120 giorni, ricorso straordinario, al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 28/05/2015

L'ASSESSORE
(Dott. Maurizio Croce)
(F.to)